DECISIONE N. 1532/87/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1987

che sospende l'applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, originari del Venezuela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare gli articoli 12 e 16,

previa consultazione in sede di comitato consultivo, come previsto dalla citata decisione,

considerando quanto segue:

con la decisione n. 2182/83/CECA [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, di cui alle sottovoci ex 73.08 A e 73.08 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45 e 49, originari del Venezuela.

Il 6 aprile 1987 è stato concluso un accordo tra la Comunità e il Venezuela per quanto riguarda gli scambi di prodotti siderurgici, compresi gli sbozzi di ferro e di acciaio del tipo sopra citato. A norma dell'accordo, tra l'altro, vengono assunti determinati impegni sui prezzi per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità.

In considerazione di tale accordo, ed in particolare delle disposizioni in materia di prezzi, secondo la Commissione non è più necessario applicare il dazio antidumping per salvaguardare l'interesse della Comunità. È quindi opportuno sospendere l'applicazione del dazio antidumping definitivo per quanto riguarda le importazioni effettuate dopo il 6 aprile 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospesa l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito con la decisione n. 2182/83/CECA sulle importazioni di alcuni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, di cui alle sottovoci ex 73.08 A e 73.08 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45 e 49, originari del Venezuela, per quanto riguarda le importazioni effettuate dopo il 6 aprile 1987.

Articolo 2

I dazi antidumping riscossi dopo il 6 aprile 1987 sui prodotti di cui all'articolo 1, in conformità della decisione n. 2182/83/CECA, devono essere rimborsati dalle autorità degli Stati membri in cui i dazi stessi sono stati riscossi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. L 210 del 2. 8. 1983, pag. 5.